



## COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

### Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N. <b>45</b> del registro DATA 12/12/2019	Oggetto:	Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC).
--	----------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 17,45 e seguenti presso la sede comunale sita in Viale E. Ferri n. 65 si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	CALCAGNI MASSIMILIANO	X		10.	FICO LAURA	X	
2.	ROMEI LORENZO		X	11.	SCIAMPICOTTI MARIKA	X	
3.	MONTINARO LUIGI	X		12.	BOCCIA PASQUALE		X
4.	RUFINI ANNARITA	X		13.	PUCCI ELISA	X	
5.	GATTA LORENA	X		14.	ATRIPALDI OTTAVIO		X
6.	ACCIARI IDA	X		15.	GRASSO MASSIMO	X	
7.	FONDI BRUNO	X		16.	TRINCA ROBERTO	X	
8.	TARTAGLIONE FRANCESCO		X	17.			
9.	GATTA PAOLO	X					

Assegnati n.	16
In carica n.	16

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	12
Assenti n.	4

Risulta presente il Vice Sindaco reggente Veronica Cimino

Risultano altresì presenti gli Assessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Calcagni Massimiliano nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Generale Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio

Nominati scrutatori i signori: Fondi Bruno, Acciari Ida, Massimo Grasso

La seduta è PUBBLICA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Montalto introduce il sesto punto all'OdG "Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC)."

Interviene il Consigliere Sciamplicotti che si domanda, visti i contributi ricevuti per l'emergenza, se sono state pensate delle politiche sociali e delle azioni di sostegno per chi sta in difficoltà.

*Il Presidente* invita i capigruppo ad esprimere le proprie dichiarazioni di voto sulla proposta

Trinca (Ricostruiamo Rocca di Papa) astenuto  
Rufini (Insieme per Rocca di Papa) favorevole  
Fondi (Apertamente) favorevole  
Fico ( Rocca in Comune) favorevole  
Sciamplicotti (Partito Democratico) astenuto  
Pucci (Gruppo misto) astenuto  
Grasso (Obiettivo e Territorio) favorevole

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 104 del 26.11.2019;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 19 del 18 aprile 2019;

Visto il BILANCIO di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 20 del 18 aprile 2019

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

*Il Presidente* invita il Consiglio ad esprimersi nelle forme di legge:

Consiglieri Assegnati: 16 + il Sindaco  
Consiglieri Presenti e votanti: 12  
Favorevoli: 8  
Astenuti: 4 (Sciamplicotti, Pucci, Calcagni, Trinca)  
Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che segue

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge dal seguente esito:

Favorevoli: 8  
astenuti: 4 (Sciamplicotti, Pucci, Calcagni, Trinca)  
contrari: 0


### DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.



COMUNE DI ROCCA DI PAPA  
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

ORGANO POLITICO PROPONENTE	DATA	SETTORI INTERESSATI
GIUNTA COMUNALE	10/12/2019	TRIBUTI
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC).		
<i>Ai sensi dell'art. 49. D. Lgs. n.267/2000, così sostituito dall'art. 3 c.1 lett. b) Legge n. 213/2012:</i> 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.		
Il Responsabile del settore interessato	Per quanto concerne la sola regolarità tecnica, si esprime parere positivo Firma  data 10/12/2019	
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile, non comporta impegno di spesa Firma  data 10/12/2019	
MEMBRI DEL CONSIGLIO	Presenti      Assenti	ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE SI                      NO
1	CALCAGNI MASSIMILIANO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
2	VERONICA CIMINO VICE SINDACO	
3	ROMEI LORENZO	
4	MONTINARO LUIGI	
5	RUFNI ANNARITA	
6	GATTA LORENA	
7	ACCIARI IDA	
8	FONDI BRUNO	
9	TARTAGLIONE FRANCESCO	
10	GATTA PAOLO	
11	FICO LAURA	
12	SCIAMPICOTTI MARIKA	
13	BOCCIA PASQUALE	
14	PUCCI ELISA	
15	ATRIPALDI OTTAVIO	
16	GRASSO MASSIMO	
17	TRINCA ROBERTO	

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- L'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss. mm. ii. attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento la gestione delle proprie entrate tributarie;
- Con deliberazione di Consiglio n. 32 del 14.07.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC);
- Il Regolamento indicato al punto precedente disciplina, al titolo II, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 9 luglio 2015 e n. 20 del 31 marzo 2017 sono state apportate modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC);

### **Visto:**

- L'art. 14 del vigente regolamento IUC avente ad oggetto "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio" che recita come segue:  
*"Comma 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 8, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.*  
*Comma 2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:*  
*a) le superfici adibite all'allevamento di animali;*  
*b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*  
*c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*  
*Comma 3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superficie escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 50%.*  
*Comma 4. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:*  
*a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti con sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;*  
*b) comunicare, a pena di decadenza, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate."*
- L'Art. 64 del vigente regolamento comunale IUC avente ad oggetto "Dilazioni di pagamento e rateizzazioni" che recita come segue:  
*"Comma 1. Non è concessa ai contribuenti la possibilità di ottenere dilazioni di pagamento in relazione:*

- o all'imposta dovuta in autoliquidazione (IMU e TASI) per ciascun periodo di imposta
- o agli importi dovuti a seguito della richiesta ordinaria di pagamento della tassa rifiuti (TARI);

*Comma 2. E' concessa ai contribuenti la possibilità di ottenere rateizzazioni degli importi dovuti a seguito della notificazione di avvisi di accertamento della IUC, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.*

*Comma 3. La rateizzazione di cui al precedente comma ha natura eccezionale e può essere concesso, su apposita richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.*

*L'importo minimo della singola rata non può essere inferiore ad € 100,00. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:*

- a) fino ad un massimo di 12 rate mensili: per importi superiori a euro 516,46 fino ad euro 3000,00;
- b) fino ad un massimo di 18 rate mensili: per importi da euro 3.000,01 fino ad euro 6.000,00;
- c) fino ad un massimo di 36 rate mensili: per importi superiori ad euro 6.000,01 fino ad euro 15.000,00;
- d) fino ad un massimo di 48 rate mensili: per importi superiori ad euro 15.000,01 con fidejussione;

*Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alla lettera d), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.*

*La garanzia fideiussoria dovrà:*

1. essere prodotta in originale. Sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
2. avere scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata;
3. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

*E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.*

*- Comma 4. La rateizzazione non può essere accordata:*

- quando l'importo complessivamente dovuto, comprese le sanzioni e gli interessi applicati, è inferiore o pari ad € 516,46;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi del comma 6 del presente articolo.



*Comma 5. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto).*

*La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva.*

*Comma 6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'importo residuo non versato sarà riscosso in unica soluzione e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.*

*Comma 7. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.*

*Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.*

*Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.*

*Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.*

*Comma 8. Sono abrogate le precedenti norme, in materia di rateizzazioni di pagamento degli importi dovuti a seguito della notificazione di avvisi di accertamento della IUC. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni."*

**Considerato che:**

- E' necessario modificare la disciplina relativa all'esclusione dalla tassa per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio, viste le modifiche normative intervenute in materia di presentazione del MUD, il cui termine di presentazione annuale è stato prorogato dal 31 maggio al 23 giugno;
- E' necessario, altresì, modificare la disciplina relativa alla dilazione di pagamento e rateizzazioni per far fronte all'attuale situazione di crisi economica e finanziaria;
- Per quanto sopra esposto, occorre procedere alla modifica del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC), relativamente alla Tassa sui Rifiuti TARI artt. 14, comma 4, lett.b e art. 64, comma 4;

Visto l'art. 27 comma 8, della L. 448/2001 (L.F. 2002) che ha stabilito che il termine per l'approvazione delle norme regolamentari relative alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti III sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni in materia di potestà regolamentare del Comune;

Visto il D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere dei revisori dei conti;



Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
2. Di modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) come specificato nell'allegato A);
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

ALLEGATO A)

#### **Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC).**

**Il comma 4, lettera b) dell'art. 14 ("Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio") è sostituito dal seguente:**

"Comunicare, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del MUD** dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate."

**I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 64 ("Dilazioni di pagamento e rateizzazioni") sono sostituiti dal seguente:**

Comma 3. La rateizzazione di cui al precedente comma ha natura eccezionale e può essere concesso, su apposita richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

L'importo minimo della singola rata non può essere inferiore ad **euro 50,00**. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 12 rate mensili: per importi superiori a **euro 200,00** fino ad euro 3000,00;
- b) fino ad un massimo di 18 rate mensili: per importi da euro 3.000,01 fino ad euro 6.000,00;
- c) fino ad un massimo di 36 rate mensili: per importi superiori ad euro 6.000,01 fino ad euro 15.000,00;
- d) fino ad un massimo di 48 rate mensili: per importi superiori ad euro 15.000,01 con fidejussione;

Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alla lettera d), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà:

1. essere prodotta in originale. Sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
2. avere scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata;
3. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché



l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Comma 4. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto, comprese le sanzioni e gli interessi applicati, è inferiore o pari **ad € 200,00**;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi del comma 6 del presente articolo.

Comma 5. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto).

La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva.

**Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, la rateazione va richiesta direttamente al soggetto incaricato della riscossione.**





Prot 34710  
del 12-12-2019

## COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 17 del 10 dicembre 2019

#### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)

Oggi martedì 10 dicembre 2019, in conferenza telematica, l'Organo di Revisione del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18 aprile 2019, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente
- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente
- Dott. Fabio Bruni - componente

si è riunito per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione di consiglio comunale per la **modifica del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC)**.

#### I REVISORI

esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

#### PREMESSO CHE

- ✓ l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ai commi dal 639 al 705 (Legge di Stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ✓ l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;
- ✓ l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione e/o modifiche dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato

entro la data di approvazione del bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

- ✓ i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
- ✓ con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 14/07/2014 il Comune di Rocca di Papa ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC);
- ✓ il Regolamento indicato al punto precedente disciplina, al titolo II, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ✓ con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 9 luglio 2015 e n. 20 del 31 marzo 2017 sono state apportate modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC);

#### CONSIDERATO

- ✓ che è necessario modificare la disciplina relativa all'esclusione dalla tassa per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio, viste le modifiche normative intervenute in materia di presentazione del MUD, il cui termine di presentazione annuale è stato prorogato dal 31 maggio al 23 giugno;
- ✓ che è necessario, altresì, modificare la disciplina relativa alla dilazione di pagamento e rateizzazioni per far fronte all'attuale situazione di crisi economica e finanziaria;
- ✓ che occorre procedere alla modifica del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC), relativamente alla Tassa sui Rifiuti TARI artt. 14, comma 4, lett. b e art. 64, comma 4:

##### **Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC)**

- 1) **Il comma 4, lettera b) dell'art. 14 ("Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio") è sostituito dal seguente:**

*"Comunicare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del MUD dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate."*

- 2) **I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 64 ("Dilazioni di pagamento e rateizzazioni") sono sostituiti dal seguente:**

*Comma 3. La rateizzazione di cui al precedente comma ha natura eccezionale e può essere concesso, su apposita richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. L'importo minimo della singola rata non può essere inferiore ad euro 50,00. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:*

- a) fino ad un massimo di 12 rate mensili: per importi superiori a euro 200,00 fino ad euro 3.000,00;*
- b) fino ad un massimo di 18 rate mensili: per importi da euro 3.000,01 fino ad euro 6.000,00;*
- c) fino ad un massimo di 36 rate mensili: per importi superiori ad euro 6.000,01 fino ad euro 15.000,00;*

d) fino ad un massimo di 48 rate mensili: per importi superiori ad euro 15.000,01 con fidejussione.

Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alla lettera d), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) essere prodotta in originale. Sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
- 2) avere scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata;
- 3) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

**Comma 4.** La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto, comprese le sanzioni e gli interessi applicati, è inferiore o pari ad € 200,00;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi del comma 6 del presente articolo.

**Comma 5.** La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto).

La domanda di rateizzazione, in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva.

**Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, la rateazione va richiesta direttamente al soggetto incaricato della riscossione.**

#### VISTO

i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, rilasciati dal responsabile del servizio Economico Finanziario Dott.ssa Annarita D'Andrea,

tanto premesso e considerato,

**ESPRIMONO**

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** alle modifiche ed integrazioni al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) del Comune di Rocca di Papa, di cui alla presente proposta di deliberazione e relativi allegati.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Dott. Eugenio Colacicco F.to \_\_\_\_\_

Componente: Prof. Fabio Giulio Grandis F.to \_\_\_\_\_

Componente: Dott. Fabio Bruni F.to \_\_\_\_\_

Copia informatica di documento amministrativo analogico

12/12/2019

Sicurezza Postale Webmail :: POSTA CERTIFICATA: PARERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: PARERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

Mittente ["Per conto di: eugenio.colacicco@pec.it"](mailto:Per%20conto%20di%20eugenio.colacicco@pec.it)  
<[posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it)>

Destinatario comune rocca di papa <[bilancio@pec-comuneroccadipapa.it](mailto:bilancio@pec-comuneroccadipapa.it)>

Rispondi a <[eugenio.colacicco@pec.it](mailto:eugenio.colacicco@pec.it)>

Data 2019-12-11 13:00



- daticert.xml (~843 B)
- 2019\_16 Riconoscimento Debiti fuori bilancio.pdf (~220 KB)
- 2019\_16 Riconoscimento Debiti fuori bilancio.pdf.p7m.p7m (~227 KB)
- 2019-17 Modifica Regolamento IUC.pdf (~394 KB)
- 2019-17 Modifica Regolamento IUC.pdf.p7m.p7m (~401 KB)
- postacert.eml (~1,6 MB)
- smime.p7s (~7 KB)

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/12/2019 alle ore 13:00:30 (+0100) il messaggio "PARERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI" è stato inviato da "[eugenio.colacicco@pec.it](mailto:eugenio.colacicco@pec.it)" indirizzato a: [bilancio@pec-comuneroccadipapa.it](mailto:bilancio@pec-comuneroccadipapa.it)  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec292.20191211130030.09860.123.2.62@pec.aruba.it

Oggetto **PARERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

Mittente ["eugenio.colacicco"](mailto:eugenio.colacicco) <[eugenio.colacicco@pec.it](mailto:eugenio.colacicco@pec.it)>

Destinatario comune rocca di papa <[bilancio@pec-comuneroccadipapa.it](mailto:bilancio@pec-comuneroccadipapa.it)>

Data 2019-12-11 13:00

In allegato trasmetto i due pareri rispettivamente:  
1) PARERE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO di cui ai punti 7) e 8) dell'ordine del giorno;  
2) PARERE SULLA MODIFICA REGOLAMENTO IUC di cui al punto 4) dell'o.d.g.  
Eugenio Colacicco

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
f.to **Massimiliano Calcagni**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.TO DOTT.SSA GIUDITTA SILVIA LIANTONIC**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, li 15/01/2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi. incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 15/01/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

**Rocca di Papa, li 15/01/2020**

**L'IMPIEGATO INCARICATO**  
**f.to Francesca Fondi**

---

**E S E C U T I V I T A'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/12/2019

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, li 15/01/2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**f.to Dott.ssa Giuditta Silvia**

---

E' copia conforme all'originale.

Rocca di Papa, li 15/01/2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**f.to Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio**